

F.I.L.T.

C.G.I.L.

**SINDACATO PESCATORI
CATTOLICA E GABICCE**

CONTRATTO DI LAVORO

**PER I MOTOPESCHERECCI
DI CATTOLICA - GABICCE**

**Il giorno 1-7-1980 presso la Sede della Coop Casa del
Pescatore di Cattolica, tra:**

**l'Associazione CARATISTI ARMATORI della Pesca, di
Cattolica e Gabicce, rappresentata dai Sigg. Pratelli Ubal-
do e Ercoles Salvatore**

e

**la FILT CGIL Sindacato Pescatori di Cattolica e Gabicce
rappresentata dai Sigg. Palmetti Umberto e Berlini Ar-
mando coadiuvati dal Comitato Sindacale dei Pescatori**

SI STIPULA IL PRESENTE

**Contratto di lavoro e di arruolamento per gli Equipaggi
dei Motopescherecci di Cattolica e di Gabicce Mare di
stazza superiore alle 10 tonnellate, adibiti alla pesca
costiera ravvicinata entro le venti miglia, a strascico ed
a volante.**

ART. 1

**L'equipaggio viene arruolato alla parte, a tempo determinato
in relazione alle campagne stagionali di pesca. Esso partecipa con
l'armatore alle alee della produzione peschereccia e del pescato.**

**Per il suo lavoro e la sua collaborazione è compensato con
le parti del ricavato della produzione appresso determinate:**

ART. 2

Dal ricavo di tutto il pescato si devono detrarre le seguenti spese:

- a) per vitto consumato a bordo dell'equipaggio (vivande e combustibili);
- b) per la manutenzione, riparazione e sostituzione di ceste, cassette, imballaggi, carta e ghiaccio;
- c) per il consumo effettivo del carburante e del lubrificante;
- d) per lo sbarco, trasporto e spedizione (importo affrancato e assegnato) consegna e vendita «compresi i diritti di mercato del pescato»;
- e) contributo alla locale Cassa Mutua fra Marinai.

Tutte le suddette spese anticipate dall'armatore o dal suo rappresentante, dovranno essere registrate e documentate.

L'equipaggio deve delegare un suo rappresentante per assistere alle spese che vanno sul monte e sulla vendita del pescato.

Le entrate e le spese della gestione del motopeschereccio devono essere registrate con chiarezza ed esattezza. L'equipaggio ha diritto di controllare la registrazione. Tutte le spese di gestione sono a carico dell'armatore.

ART. 3

L'equipaggio viene retribuito alla parte con la percentuale sul ricavato della produzione. Per produzione si intende:

- a) prodotti ittici catturati e commercializzati;
- b) eventuali recuperi di materiali sia galleggianti che sul fondo marino;
- c) eventuali premi di assicurazioni derivanti dal salvataggio di altri natanti;
- d) fuori sacco;

La somma così ricavata, detratte le spese di cui all'art. 2 sarà ripartita quindicinalmente, mensilmente, trimestralmente o a periodi più lunghi a seconda delle campagne di pesca e dei ricavati conseguiti, secondo le seguenti tabelle:

A) STRASCICO.

- dall' 1/7/1980: 47% (quarantasette) all'equipaggio;
53% (cinquantatrè) all'armatore;
- dall' 1/7/1982: 48% (quarantotto) all'equipaggio;
52% (cinquantadue) all'armatore.

B) VOLANTE.

- dall' 1/7/1980: 49% (quarantanove) all'equipaggio;
51% (cinquantuno) all'armatore;
- dall' 1/1/1981: 50% (cinquanta) all'equipaggio;
50% (cinquanta) all'armatore.

ART. 4

In caso di licenziamento normale il pescatore avrà diritto ad un preavviso di quindici giorni. Un preavviso di sette giorni deve essere dato anche dal pescatore. Qualora il periodo di preavviso non venga effettuato a bordo, il pescatore ha diritto ad una quindicina calcolata sulla media dell'ultimo trimestre. Qualora il periodo di preavviso di sette giorni del pescatore non venga effettuato a bordo, la parte armatoriale ha diritto ad un indennizzo pari a sette giorni calcolata sulla media dell'ultimo trimestre.

In caso di malattia o infortunio riconosciuto dal Medico della Cassa Marittima, competerà al pescatore una indennità da prelevarsi dal fondo costituito e regolamentato da apposito regolamento.

ART. 5

Le operazioni di imbarco e sbarco sono effettuate su proposta dell'armatore all'Ufficio Locale Marittimo.

ART. 6

La parte corrisposta al caratista e il minimo garantito di cui al II° comma del presente articolo sono comunque soggetti al rischio d'impresa.

Qualora dalla ripartizione del ricavato della produzione annua non derivi per i pescatori una retribuzione base, ragguagliata a mese, uguale o superiore al minimo garantito l'armatore corrisponderà all'equipaggio la differenza fra la somma stabilita nella tabella dei minimi garantiti e quella risultante dalle somme delle ripartizioni.

ART. 7

ORARIO DI LAVORO

Il lavoro deve iniziare, durante il periodo invernale tanto per la pesca a strascico quanto per la volante alle ore 6 del lunedì, precisando che per tale ora tutti i pescatori dovranno già essere a bordo.

Durante il periodo estivo l'orario di lavoro viene anticipato alle ore 05.

Il rientro deve avvenire tassativamente al venerdì non più tardi delle ore 06.

Qualora durante la settimana vi sarà una interruzione della campagna di pesca per almeno 24 ORE, il rientro dovrà avvenire entro le ore 06 del SABATO.

Si precisa che il periodo invernale inizia il giorno 1 novembre e termina il giorno 28 febbraio.

ART. 8

RECUPERI IN CASO DI MALTEMPO

Il personale di bordo dovrà essere disponibile alla partenza per la pesca dalle ore 05 alle ore 12. Durante il periodo invernale la disponibilità sarà limitata dalle ore 06 alle ore 12 il lunedì, e dalle ore 05 alle ore 12 durante gli altri giorni.

ART. 9

Gli armatori, terminata una campagna di pesca hanno facoltà di iniziarne un'altra con gli stessi attrezzi o con altri, e per altre specie di prodotti ittici, con ciò intendendosi fermo il rapporto di lavoro a tempo determinato, relativamente anche alla nuova campagna di pesca.

Il pescatore in questi casi, quando il cambio di attrezzo e di pesca non comporti un fermo prolungato del natante, può in via agevolativa ai fini della copertura previdenziale, non venire sbarcato.

Nel breve periodo di attesa non competono al pescatore diritti e compensi.

ART. 10

ORARIO DI LAVORO A TERRA

Qualora l'equipaggio venga chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere, l'orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere con l'interruzione di un'ora per la consumazione dei pasti.

Qualora la durata dei lavori sia inferiore a otto giorni, tutto l'equipaggio resterà imbarcato a tutti gli effetti.

Se i lavori sono eseguiti in un cantiere con la partecipazione di maestranze del cantiere stesso, ai pescatori che partecipano ai lavori verrà corrisposto lo stesso trattamento economico delle maestranze del cantiere, con l'equiparazione alle seguenti qualifiche:

Capitano o motorista: 3.018 Lire/h. operaio specializzato

Marinaio: 2.935 Lire/h. operaio qualificato.

Mozzo: Lire 2.850 Lire/h. Manovale.

Qualora i lavori venissero effettuati in banchina e dai soli membri dell'equipaggio, il compenso per ogni giorno di lavoro non dovrà essere inferiore ad 1/26mo del minimo garantito.

Per le normali operazioni di rifornimento dei materiali necessari all'esercizio della pesca non sarà corrisposto alcuna ricompensa. I pasti durante la permanenza dei lavori fuori sede, vengono assicurati dall'armatore a proprio carico.

I livelli retributivi sopraindicati restano bloccati per i primi due anni dall'entrata in vigore del presente contratto. Durante i lavori di manutenzione è lasciato alla discrezionalità del capo barca, secondo l'esigenze tecniche produttive della barca, di utilizzare o no e quindi di retribuire tutto o in parte l'equipaggio.

ART. 11

FERIE

Si stabilisce che le ferie nell'arco dell'anno sono gg. 24 lavorativi.

Per l'anno 1981 le ferie saranno godute nei seguenti termini:

- STRASCICO: 2 e 3 marzo - 21 aprile - 24 aprile - 30 aprile - 13-14-17 agosto - 2 novembre - 1-24-30 e 31 dicembre - dal 2-1-1982 al 9-1-1982 - 1 settimana (pari a 4 giorni lavorativi) a disposizione del marinaio previo preavviso di 15 giorni, fatte salve le esigenze tecnico-produttive della barca.
- VOLANTE: 2 e 3 marzo - 21 aprile - 24 e 30 aprile - Dal 1 al 22 agosto (pari a 18 giorni lavorativi - 2 novembre).

Per le Volanti eventuali giorni ulteriori di ferma, dovute alle coincidenze con festività e consuetudini locali (es. 24/12 e 31/12) non saranno computati come «giorni aggiuntivi di ferie», non stabilendo condizioni di miglior favore per i marinai imbarcati su M/p adibiti alla pesca a Volante.

Le parti concordano che ENTRO IL 31 GENNAIO di ogni anno, si stipulerà il calendario di ferie relativo all'anno in corso per entrambi i tipi di pesca.

ART. 12

INDENNITÀ DI FERIE

Ogni giornata di ferie avrà, il valore retributivo di 1/26mo della retribuzione tabellare, allegata al presente contratto (Tabella n. 1).

ART. 13

GRATIFICA NATALIZIA

Sarà corrisposta in dodici ratei mensili, al pescatore la gratifica pari ad 1/12mo della retribuzione minima garantita, più il valore della panatica convenzionale (Tabella n. 1).

La corresponsione della suddetta gratifica è a completo carico dell'armatore.

ART. 14

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Per ogni anno di anzianità o pro-rata, saranno riconosciuti 24 e 18 giorni di retribuzione, rispettivamente per i Capitani o Motoristi e Comuni (Tabella n. 1).

L'anzianità di servizio si determina sommando i periodi di effettivo servizio prestato dal pescatore presso lo stesso armatore, anche su diversi motopescherecci.

ART. 15

In caso di ratei di cui agli artt. 12-13-14 al di sotto del mese sarà corrisposto 1/26mo per ogni giorno di calendario. Tali indennità assorbiranno a concorrenza le condizioni economiche di maggior favore esistenti.

ART. 16

INDENNITÀ PANATICA

Nella parte corrisposta all'equipaggio a norma dell'art. 3 si intendono, ricompresi anche tutti i diritti e compensi relativi alla panatica che, in relazione al frequente esercizio della pesca fuori della base di armamento e, presso altri centri, viene a tutti gli effetti convenzionalmente valutata pari a L. 10.000 per ogni giorno di effettiva presenza in mare.

Qualora per cause di forza maggiore, non fosse possibile la consumazione del pasto durante i lavori a terra, l'importo giornaliero della panatica sostitutiva è stabilito in L. 2.500 per ogni membro dell'equipaggio.

Nei casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione (indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, gratifica natalizia, ecc.) il valore da attribuire alla panatica è determinato nella seguente misura mensile:

— per tutte le categorie L. 24.000.

Il valore giornaliero della panatica convenzionale di cui al precedente comma corrisponde ad 1/26mo.

ART. 17

In applicazione della legge N. 300 del 20-5-1970 per tutte le aziende di pesca con oltre 6 pescatori imbarcati è accolta la giusta causa nei licenziamenti e la istituzione del delegato di bordo. Viene riconosciuto il diritto alle organizzazioni sindacali di riscuotere il contributo sindacale.

ART. 18

Il presente contratto sarà valido fino al 31 dicembre 1982, convenendo concordemente le parti che anche al di là della scadenza del presente contratto sarà possibile indire incontri periodici sui problemi della pesca a richiesta anche di una sola delle parti.

CONTRIBUTI SINDACALI

A partire dall'1/8/1981 a carico di ogni marinaio e caratista imbarcato viene istituita la quota di L. 2.500 (duemilacinquecento) quale contributo sindacale a favore della FILT-CGIL di Cattolica e Gabicce.

Tale contributo dovrà essere trattenuto dall'armatore una volta al mese e versato presso la locale CASSA MUTUA FRA MARINAI.

E' fatta salva per ogni marinaio o caratista imbarcato di mandare revoca scritta, sia all'armatore che alla suddetta organizzazione sindacale, di quanto stabilito al primo comma.

Letto, confermato e sottoscritto

FILT-CGIL Sindacato Pescatori
Cattolica e Gabicce
Palmetti Umberto
Berlini Armando

Associazione Caratisti e Armatori
Cattolica e Gabicce
Ercoles Salvatore
Pratelli Ubaldo

Tabella 1**VALORI MENSILI PER**

| | FERIE - | GRATIFICA NATALIZIA - | ANZIANITA | |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | art. 12 | art. 13 | art. 14 | |
| | | Ferie | Gratifica Natalizia | Anzianità |
| | | | | Totale mensile |
| Pesca costiera locale | | | | |
| entro 6 miglia | | | | |
| Capit., Motor., Capo Pesca | L. 28.000 | 27.000 | 25.000 | 80.000 |
| Marinaio | L. 26.200 | 25.000 | 17.250 | 68.450 |
| Mozzo | L. 21.200 | 19.500 | 13.500 | 54.200 |
| Pesca costiera ravvicinata | | | | |
| entro 20 miglia | | | | |
| Capit., Motor., Capo Pesca | L. 34.000 | 33.250 | 30.700 | 97.950 |
| Marinaio | L. 29.600 | 28.700 | 19.900 | 78.200 |
| Mozzo | L. 23.000 | 21.200 | 14.700 | 58.900 |
| Pesca mediterranea di altura | | | | |
| oltre 20 miglia | | | | |
| Capit., Motor., Capo Pesca | L. 39.600 | 39.500 | 36.500 | 115.600 |
| Marinaio | L. 32.600 | 32.000 | 22.200 | 86.800 |
| Mozzo | L. 23.000 | 21.200 | 14.700 | 58.900 |

ALLEGATO AL CONTRATTO DI LAVORO STIPULATO FRA L'ASSOCIAZIONE CARATISTI ED ARMATORI DI CATTOLICA E GABICCE, E LA FILT-CGIL - SINDACATO PESCATORI DI CATTOLICA E GABICCE L' 1 LUGLIO 1980.

REGOLAMENTAZIONE DEL FONDO**DI ASSISTENZA MALATTIA E INFORTUNIO :**

Ogni motopesca versa al fondo assistenza lavoratori della pesca la somma di L. 8.000 mensile per ogni persona imbarcata.

- All'atto del versamento mensile all'armatore si rilascia ricevuta attestante l'avvenuto pagamento.
- La somma viene tolta mensilmente dal monte.
- Il marittimo che cade ammalato o infortunato e che è riconosciuto tale dalla Cassa Marittima previa presentazione del certificato medico definitivo ha diritto:
- Lire 8.000 giornaliere per malattia e infortunio.
- Il periodo di assistenza massimo è di giorni 90 in questo lasso di tempo il marittimo può chiedere degli acconti ed il saldo avviene sempre al 90° giorno oppure al termine della malattia.
- Nel caso che l'armatore trovasi scoperto per il versamento trimestrale, la commissione del fondo non retribuisce il marittimo, avvisandolo della inadempienza dell'armatore, nel contempo avvisa l'armatore ed il sindacato, in ultimo appello avviserà la Capitaneria di Porto per la inadempienza del contratto di arruolamento.
- Nel caso che il marittimo non è riconosciuto dalla Cassa come ammalato oppure non può sbarcarsi (nel caso di Capitani e motoristi) per mancanza di sostituti la commissione esaminerà la domanda del marittimo e se viene riconosciuto il caso di malattia e la impossibilità di sbarcarsi lo assume ugualmente in carico.

- Un marittimo può presentare ugualmente domanda intesa ad ottenere un contributo straordinario nel caso di prolungarsi di malattia più dei 90 giorni fissati, oppure per sostenere delle spese per ricoveri fuori dell'Ospedale, per l'acquisto di medicinali o protesi varie, oppure per sottoporsi ad intervento volontario di altra personaa.

Ogni marittimo ha la propria cartella personale sulla quale viene registrato il tipo di malattia o infortunio e l'importo corrisposto.

- La commissione non riconosce malattie quelle per le quali i marittimi mettono in disarmo il motopesca nel periodo invernale e estivo per poi riarmarlo nei periodi idonei al tipo di pesca esercitato.
- La quota mensile destinata al fondo mutualistico potrà essere rivista a giudizio della Commissione in relazione alle esigenze.
- l'amministrazione del fondo è affidata alla locale Cassa Mutua fra Marinai.
- Le domande di assistenza saranno esaminate da un Comitato composto da n. 3 pescatori dipendenti e n. 3 caratisti designati dalle rispettive organizzazioni.



